



# CORONAVIRUS

**SINTESI RAGIONATA DEL DOCUMENTO DELL'UFFICIO  
RAPPORTI CON L'UE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
SULLE MISURE PRESE DALL'UNIONE EUROPEA PER FRONTEGGIARE  
LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA**

**19 aprile 2020**

**A cura del dipartimento di Politica economica  
di Forza Italia**

# EXECUTIVE SUMMARY

1

- INTRODUZIONE
  
- L'UTILIZZO DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ (MES)
- LA SOSPENSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ
- LE INIZIATIVE DELLA BCE
- LO STRUMENTO DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (SURE)
- LE INIZIATIVE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)
- ULTERIORI INIZIATIVE ASSUNTE DALL'UE
- USO DEL BILANCIO DELL'UE
- FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO UE E SOSTEGNO DI EMERGENZA

# INTRODUZIONE

- La riunione dell'Eurogruppo dello scorso 10 aprile ha individuato una serie di misure da intraprendere a livello europeo, per fronteggiare la crisi economica e finanziaria degli stati membri dell'Unione Europea. I 4 pilastri di intervento individuati a livello comunitario sono i seguenti:
  1. Utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità (**MES**) attraverso uno Strumento di sostegno alla crisi pandemica basato sulle esistenti linee di credito precauzionali (ECCL).
  2. Istituzione di uno Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (**SURE**);
  3. Attuazione della proposta della **BEI** di creare un fondo di garanzia paneuropeo di 25 miliardi di euro, capace di assicurare, fungendo da leva finanziaria e in partenariato con i finanziatori locali e con gli istituti di promozione nazionali, finanziamenti per 200 miliardi di euro, a favore delle imprese, in particolare PMI, in tutta l'UE;
  4. Creazione di un Fondo temporaneo per la ripresa economica (**Recovery Fund**), per preparare e sostenere la ripresa, fornendo finanziamenti attraverso il bilancio dell'UE a programmi volti a rilanciare l'economia in linea con le priorità europee e garantendo la solidarietà dell'UE con gli Stati membri più colpiti (alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, hanno chiesto di finanziare il Fondo mediante l'emissione di debito comune).

# INTRODUZIONE

3

- Questa ultima misura costituisce l'aspetto più controverso del negoziato in corso, non trovando consenso da parte di tutti i Paesi membri per la preoccupazione di taluni di essi (Austria, Finlandia, Paesi Bassi e, sia pure con alcuni distinguo all'interno della coalizione governativa, Germania) che per questa via si determini una **mutualizzazione del debito**, sia pure con esclusione di quello pregresso. Peraltro, allo stato non si dispone di elementi di dettaglio quanto alle caratteristiche e alle modalità di attivazione e di impiego del fondo.
- Nell'ipotesi avanzata in particolare dalla Francia, il fondo dovrebbe trovare collocazione all'interno del bilancio dell'UE su cui, tuttavia è ancora aperto il negoziato che, fino all'esplosione della pandemia, aveva registrato orientamenti fortemente contrapposti tra i Paesi, tra cui l'Italia, che ritenevano già all'epoca indispensabile un aumento delle dotazioni complessive e quelli cosiddetti "frugali" (Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia), che vorrebbero limitare la spesa complessiva all'1% dell'RNL dell'UE-27, addirittura riducendo, rispetto al Quadro finanziario vigente, le risorse assegnate, oltre che sulla ripartizione degli stanziamenti tra le diverse finalità, e in particolare tra le politiche cd tradizionali (agricoltura e coesione) e quelle più innovative.
- La Commissione europea si è impegnata a presentare entro la fine di aprile una nuova proposta di compromesso sul Quadro finanziario pluriennale; nelle intenzioni preannunciate dalla Presidente della Commissione europea, von der Leyen, si tratterebbe di "un nuovo potente bilancio pluriennale", completamente diverso dai precedenti, una sorta di **nuovo Piano Marshall**.

# INTRODUZIONE

## 4

- Resta da capire se la nuova proposta della Commissione includerebbe già il Recovery fund e, in caso affermativo, come verrebbe finanziato, vale a dire attraverso le forme già vigenti di finanziamento del bilancio UE (in tal caso, si tratterebbe quasi inevitabilmente di un aumento dei contributi degli Stati membri essendo ancora lontanissimo un accordo sul negoziato sulle risorse proprie) ovvero mediante ricorso ai mercati.
- In tale secondo caso, non è allo stato chiaro quale sarebbe la cifra massima che si ipotizza di poter raccogliere sui mercati a condizioni vantaggiose (anche tenendo conto della concorrenza derivante dall'aumento generalizzato e pressoché globale dell'indebitamento derivante dalla necessità di fronteggiare gli effetti economici e sociali della pandemia) e se, a fronte dell'eventuale emissione di titoli europei, si prevederebbero forme di garanzie, sia pure parziali, da parte degli Stati membri.
- Le obiezioni sul **rischio di una mutualizzazione del debito** discendono da preoccupazioni di carattere economico e giuridico, stanti le previsioni dell'**articolo 125 del TFUE** (cd clausola no bail-out) secondo il quale "l'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico".

# INTRODUZIONE

5

- A fronte di tale obiezione si è affermato che non vi sarebbe incompatibilità col TFUE quando l'intervento sia volto a preservare la stabilità della zona euro nel suo complesso; sono state, inoltre, richiamate le disposizioni dell'**articolo 122 del medesimo TFUE** secondo cui qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato, secondo quel principio di solidarietà che costituisce uno dei valori fondamentali dell'UE.
- Nel caso della crisi greca la soluzione di compromesso tra opposte visioni ha comportato l'attivazione di specifiche condizionalità per l'accesso al sostegno finanziario. La previsione di condizionalità ha trovato poi esplicito riferimento nella modifica, apportata nel 2011, all'**articolo 136 del medesimo TFUE** sulla base della quale è stato costituito, in forza di un trattato stipulato dai Paesi membri, il MES, secondo cui "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità".

# INTRODUZIONE

6

- Il 17 aprile 2020 il Parlamento europeo ha approvato una **"Risoluzione sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze"** che, tra l'altro: "invita la Commissione europea a proporre un massiccio pacchetto di investimenti per la ripresa e la ricostruzione a sostegno dell'economia europea dopo la crisi, che vada al di là di ciò che stanno già facendo il Meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale europea e che si inserisca nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP); ritiene che detto pacchetto dovrebbe essere messo in atto per tutto il perdurare delle perturbazioni economiche provocate da questa crisi; ritiene che gli investimenti necessari potrebbero essere finanziati attraverso un QFP ampliato, i fondi e gli strumenti finanziari dell'UE esistenti e obbligazioni (recovery bonds) a sostegno della ripresa garantite dal bilancio dell'UE; ritiene che tale pacchetto non dovrebbe comportare la mutualizzazione del debito esistente e dovrebbe essere orientato a investimenti futuri".
- L'Eurogruppo ha poi accolto con favore l'intenzione della Commissione europea di modificare entro la fine di aprile il proprio progetto di Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per tenere conto delle mutate circostanze e prospettive.

# L'UTILIZZO DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ (MES)

7

- L'Eurogruppo ha proposto di istituire uno Strumento di sostegno alla crisi pandemica, basato sulle esistenti linee di credito precauzionali (ECCL) del MES, disponibile, per la durata della crisi, per tutti gli Stati dell'Eurozona, con condizioni standardizzate concordate in anticipo dagli organi direttivi del MES, che tengano conto delle difficoltà attuali, sulla base di valutazioni delle istituzioni europee. **L'unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati richiedenti assistenza si impegnino ad utilizzarla per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta e i costi relativi alla cura e alla prevenzione causati dall'emergenza.** La destinazione dello Strumento sarebbe, dunque, vincolata a far fronte a tali specifiche esigenze e non a più generali interventi diretti a fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia.
- L'ammontare complessivo massimo delle risorse che potrebbero essere messe a disposizione di ciascuno Stato sarà il **2% del PIL del rispettivo Stato alla fine del 2019** (circa 240 miliardi di euro totali; circa **35/36 miliardi per l'Italia**). L'Eurogruppo si è impegnato a rendere disponibile lo Strumento entro due settimane, nel rispetto delle procedure nazionali e dei vincoli costituzionali.
- Attualmente, **il MES ha un capitale sottoscritto totale di circa 704 miliardi di euro mentre è di circa 80 miliardi il capitale effettivamente versato dagli Stati membri.** La ripartizione delle quote di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale è basata sulla partecipazione al capitale versato della BCE, modificata secondo una chiave di conversione.

# L'UTILIZZO DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ (MES)

- **Con 125,3 miliardi di euro (17,7%) l'Italia è il terzo Paese per contributo al capitale**, dopo la Germania (190 miliardi - 26,9%) e la Francia (142 miliardi - 20,2%). Con riferimento a quanto effettivamente versato finora dai Paesi membri: Italia 14,3 miliardi di euro; Germania 21,7 miliardi; Francia 16,3 miliardi.
- I massimali indicati potrebbero non trovare capienza nel capitale già versato, ove diversi Paesi dovessero decidere di avvalersene nella misura massima ipotizzata, per cui potrebbe porsi l'esigenza di integrare tale capitale con la messa a disposizione, da effettuare obbligatoriamente, una volta deliberato nelle forme previste l'aumento del capitale versato, di corrispondenti risorse finanziarie da parte degli Stati membri.
- L'accesso al finanziamento a valere sulle risorse del MES comporta per lo Stato membro che se ne avvallesse l'obbligo di restituirlo, sia pure a condizioni e con termini che potrebbero risultare, per alcuni Paesi, tra cui l'Italia, innegabilmente **vantaggiosi rispetto a quelli di mercato**. Il che comporterebbe che tali Paesi vedrebbero comunque aggravata la loro esposizione debitoria.

# LA SOSPENSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ

- L'Eurogruppo ha condiviso la proposta avanzata dalla Commissione europea per cui, in presenza della pandemia, si ritengono soddisfatte le condizioni per **l'uso della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, la quale consente uno scostamento temporaneo coordinato e ordinato dai normali requisiti per tutti gli Stati membri** in una situazione di crisi generalizzata causata da una grave recessione economica della zona euro o dell'UE nel suo complesso.
- Il 20 marzo 2020 la Commissione europea ha formalmente proposto l'attivazione della clausola, specificando che essa non sospende le procedure del Patto di stabilità e crescita, ma consentirà alla Commissione stessa e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nel quadro del Patto, discostandosi dagli obblighi di bilancio che normalmente si applicherebbero.
- Il Consiglio ECOFIN del 23 marzo ha approvato la proposta; il Consiglio europeo del 26 marzo ha accolto con favore la decisione di attivare la clausola. A questo punto, non sono necessari ulteriori passaggi formali per attivarla. I Ministri delle finanze e la Commissione europea hanno anche convenuto di adottare un approccio flessibile e pragmatico nell'attuare le prossime tappe del Semestre europeo 2020 poiché "gli Stati membri incontrano difficoltà a fornire proiezioni di bilancio ed economiche credibili in considerazione dell'elevato grado di incertezza che circonda qualsiasi quantificazione degli effetti economici della pandemia e della rapida evoluzione delle misure di bilancio per rispondere alla situazione".

# LA SOSPENSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ

- La sostanziale **temporanea sospensione delle regole del debito e del deficit** offre più ampi margini di intervento agli Stati membri i quali stanno, infatti, adottando misure di sostegno alle rispettive economie per importi anche assai consistenti, tali da determinare scostamenti significativi, già nell'anno in corso, dagli obiettivi precedentemente definiti per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, da cui discenderà un aumento complessivo del ricorso ai mercati per il reperimento delle necessarie risorse, con una inevitabile ricaduta in termini di capacità di assorbimento del maggior debito da collocare e di concorrenza tra i diversi emittitori.
- Potrebbero non risultare irrilevanti, nelle valutazioni dei mercati sul ricorso ai finanziamenti del MES, in aggiunta all'aumento del deficit finanziato con emissione di nuovo debito, le differenti condizioni e gli spazi di manovra a disposizione dei diversi Stati membri in relazione alle dimensioni dei rispettivi debiti pubblici.

# LE INIZIATIVE DELLA BCE

11

- Proprio al fine di evitare tensioni nei mercati di debito pubblico per sostenere la liquidità e le condizioni dei finanziamenti a famiglie, imprese e banche per preservare la regolare erogazione di credito all'economia, la Banca centrale europea ha assunto una serie di misure che trovano un precedente parzialmente simile nel **programma Quantitative easing** rispetto al quale si registra un incremento notevole dell'impegno finanziario (**il nuovo Programma di acquisto per l'emergenza pandemica da 750 miliardi di euro**).
- La BCE aveva, in particolare, individuato nel 2012, in presenza di una gravissima crisi del debito sovrano, lo strumento degli acquisti illimitati di titoli (OMT), peraltro mai utilizzato, il cui ricorso era comunque subordinato all'ammissione al finanziamento del MES.
- La BCE ha adottato un insieme articolato di misure di politica monetaria in risposta all'emergenza coronavirus. Come sottolineato dalla Presidente Lagarde, due le principali tipologie di misure adottate: 1) **acquisto di grandi volumi di titoli del settore pubblico e privato** per assicurare che tutti i comparti dell'economia possano sfruttare le condizioni di finanziamento favorevoli. In tale contesto, il nuovo programma di acquisto per l'emergenza pandemica, insieme agli altri programmi di acquisto di attività, consente di acquistare titoli per oltre 1.000 miliardi di euro fino alla fine dell'anno; 2) **misure al fine di sostenere il credito bancario a favore dei più colpiti dalla diffusione del coronavirus**, in particolare le piccole e medie imprese: le nuove operazioni mirate di rifinanziamento decise dalla BCE forniscono alle banche fino a circa 3.000 miliardi di euro di liquidità a un tasso di interesse negativo che può raggiungere il  $-0,75\%$ , a condizione che le banche li utilizzino per finanziare l'economia, le famiglie, le imprese.

# LE INIZIATIVE DELLA BCE

12

- IL nuovo programma di acquisto di titoli del settore privato e pubblico per l'emergenza pandemica (**PEPP**) con una **dotazione finanziaria complessiva di 750 miliardi di euro** stabilisce che gli acquisti saranno condotti sino alla fine del 2020 e includeranno tutte le categorie di attività ammissibili nell'ambito del programma di acquisto di attività (PAA) in corso. Per quanto riguarda gli acquisti di titoli del settore pubblico, il benchmark per la ripartizione fra i vari Paesi continuerà a essere lo schema di partecipazione delle banche centrali nazionali al capitale della BCE (13,8% per la Banca d'Italia). Al tempo stesso, gli acquisti nell'ambito del nuovo PEPP saranno condotti in maniera flessibile, in modo da consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisti nel corso del tempo, fra le varie classi di attività e i vari Paesi. Ai fini degli acquisti nell'ambito del PEPP, si applicherà una **deroga ai requisiti di ammissibilità per i titoli di Stato emessi dalla Grecia**. Il Consiglio direttivo ha sottolineato, inoltre, che porrà termine agli acquisti netti di attività nell'ambito del PEPP quando riterrà conclusa la fase critica del coronavirus COVID-19, ma in ogni caso non prima della fine dell'anno.
- **Nel mese di marzo 2020 la BCE ha acquistato 11,855 miliardi di euro di titoli di Stato italiani** nell'ambito del suo Programma di acquisto di titoli pubblici (PSPP), su un totale di 37,3 miliardi di euro (2 miliardi di titoli tedeschi, 5,4 miliardi di titoli spagnoli e 8,8 miliardi di titoli francesi). Si tratta, quindi, di un quantitativo maggiore rispetto a quello che corrisponderebbe alla quota di capitale che l'Italia ha presso la BCE.

# LE INIZIATIVE DELLA BCE

13

- Inoltre, pochi giorni prima la BCE aveva deliberato una **dotazione temporanea aggiuntiva di 120 miliardi di euro** per ulteriori acquisti netti di attività del settore privato sino alla fine dell'anno, in aggiunta al programma di acquisto di attività (PAA) in corso. Nell'insieme i 750 miliardi del PEPP e i 120 miliardi costituiscono un importo pari al 7,3% del PIL dell'area dell'euro.
- Inoltre, per quanto concerne la vigilanza prudenziale sul settore bancario, la BCE ha deciso di accordare un **allentamento dei requisiti di capitale e maggiore flessibilità negli oneri operativi di vigilanza in risposta all'epidemia di coronavirus**, in modo tale da consentire alle banche vigilate direttamente dalla BCE (banche con attivi superiori a 30 miliardi di euro oppure che rappresentino almeno il 20% del PIL del loro Paese) di continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell'economia reale. Maggiore flessibilità è stata introdotta anche con riferimento alla classificazione delle esposizioni fra quelle deteriorate.
- In materia di attività bancarie, l'EBA ha: deciso di **rinvviare gli stress test sulle principali banche europee al 2021**; raccomandato alle autorità competenti di fare ricorso, laddove appropriato, ai margini di flessibilità previsti dalla normativa europea vigente; chiarito che i ritardi di pagamento dovuti a iniziative legislative di natura generale non conducono necessariamente a classificare un'esposizione fra le sofferenze; raccomandato di incrementare l'offerta di servizi di pagamento contactless.

# LO STRUMENTO DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (SURE)

14

- L'Eurogruppo ha accolto con favore la proposta della Commissione europea di istituire uno strumento temporaneo, per la durata dell'emergenza, a **sostegno degli Stati membri per proteggere l'occupazione**; la posizione degli Stati membri su questo strumento non preclude la posizione su future proposte relative all'assicurazione contro la disoccupazione.
- Il 2 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento per l'istituzione di uno Strumento europeo di **sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE)**. Secondo la proposta, l'iniziativa SURE fornirebbe agli Stati membri (che ne fanno domanda e che subiscono o rischiano seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute alla pandemia di Covid-19) **assistenza finanziaria, per un totale di 100 miliardi di euro**, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli, al fine di consentire il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe mirati a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito. La Commissione europea contrarrebbe prestiti sui mercati finanziari per finanziare quelli agli Stati membri. Questi prestiti sarebbero basati su un sistema di garanzie volontarie (25 miliardi di euro) degli Stati membri nei confronti dell'UE. Lo strumento entrerebbe in funzione una volta che tutti gli Stati membri si saranno impegnati in relazione a tali garanzie. È specificato, tra l'altro, che: la quota di prestiti concessi ai tre Stati membri che rappresentano la quota più grande di prestiti concessi non supererebbe il 60% dell'importo totale; l'importo che l'Unione deve in un dato anno non supererebbe il 10% dell'importo totale.

# LO STRUMENTO DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (SURE)

15

- Numerosi Stati membri avrebbero espresso perplessità in merito alla necessità che tutti abbiano sottoscritto la garanzia come condizione necessaria per l'avvio, evidenziando i rischi di tardare l'attivazione di uno strumento urgente a causa di possibili ostacoli nei Parlamenti nazionali. Inoltre, richieste di chiarimento sono state avanzate sui criteri di allocazione delle risorse a fronte di eventuali richieste contemporanee da parte di più Stati membri.
- In materia di sostegno all'occupazione, la Commissione ha annunciato l'intenzione di accelerare l'elaborazione della proposta legislativa relativa a un regime europeo di riassicurazione della disoccupazione volto a sostenere le politiche degli Stati membri a tutela dell'occupazione e delle competenze.

# LE INIZIATIVE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)

16

- L'Eurogruppo ha accolto con favore l'iniziativa del gruppo BEI di **creare un fondo di garanzia paneuropeo di 25 miliardi di euro, capace di sostenere - in partenariato con i finanziatori locali e con gli istituti di promozione nazionali - finanziamenti per 200 miliardi di euro, a favore delle imprese, in particolare PMI, in tutta l'UE.**
- Il fondo di garanzia sarebbe finanziato dagli Stati membri dell'UE proporzionalmente alle rispettive quote di azionariato nella BEI e/o da altre istituzioni e si aggiungerebbe al Piano (già annunciato dalla BEI) per mobilitare fino a 40 miliardi di euro di finanziamenti, che saranno utilizzati per **prestiti ponte, sospensioni dei debiti** e altre misure intese ad alleviare la situazione di liquidità e i vincoli in materia di capitale circolante per le PMI e le imprese a media capitalizzazione.
- Il 6 aprile 2020 la Commissione europea ha sbloccato 1 miliardo di euro dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) a titolo di garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di sostenere circa 8 miliardi di euro di finanziamento del capitale circolante e aiutare almeno 100 mila PMI e piccole imprese a media capitalizzazione europee colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus.

# LE INIZIATIVE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)

17

- Il sostegno dovrebbe provenire dalle fonti indicate di seguito ed essere così impiegato:
  - **500 milioni di euro** della garanzia dell'UE relativa al Fondo europeo per gli investimenti strategici FEIS saranno assegnati alle garanzie sui prestiti nel quadro del programma COSME, il programma dell'UE per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese;
  - **100 milioni** della garanzia dell'UE relativa al FEIS saranno assegnati alle garanzie InnovFin per le PMI;
  - **250 milioni** sono già disponibili nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione del FEIS e saranno reindirizzati verso strumenti di sostegno per le PMI, ove possibile - sostiene la Commissione - in uno sforzo concertato con le banche e gli istituti nazionali di promozione dell'UE;
  - **150 milioni** nel quadro dello sportello PMI del FEIS saranno riassegnati spostandoli da strumenti che sostengono interventi specifici a più 10 lungo termine verso azioni a breve termine con un effetto più rapido.

# ULTERIORI INIZIATIVE ASSUNTE DALL'UE

18

- La Commissione europea ha deciso di applicare la **massima flessibilità in materia di aiuti di Stato**, al fine di consentire agli Stati membri di fornire un sostegno diretto ai cittadini e alle imprese, in particolare PMI, duramente colpiti dalla crisi. Il 19 marzo 2020 ha adottato un Quadro temporaneo (che sarà in vigore almeno fino al 31 dicembre 2020) in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (che consente alla Commissione europea di approvare misure di sostegno nazionali supplementari, non limitate sotto il profilo delle imprese beneficiarie e del massimale, volte a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia).
- Il Quadro prevede cinque categorie di aiuto ammissibili: **sovvenzioni dirette** (o agevolazioni fiscali) **fino a 800 mila euro per impresa; garanzie statali sotto forma di prestiti bancari; prestiti pubblici e privati con tassi di interesse sovvenzionati; uso delle capacità di prestito esistenti delle banche come canale di sostegno alle imprese**, in particolare alle piccole e medie imprese. Tali aiuti sono chiaramente diretti ai clienti delle banche e non alle banche stesse; una maggiore flessibilità per consentire, ove necessario, l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte dello Stato.
- Il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha esteso il Quadro individuando ulteriori cinque misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili. Si tratta delle seguenti possibilità di sostegno: per **attività di ricerca e sviluppo** riguardanti il coronavirus, per **la costruzione e l'ammodernamento di strutture per la sperimentazione medica**, per la **fabbricazione di prodotti pertinenti per contrastare la pandemia** (vaccini, prodotti medici, dispositivi di protezione), per il **differimento mirato dei pagamenti fiscali e/o la sospensione dei contributi sociali** a carico dei datori di lavoro e per sussidi salariali mirati per i dipendenti.

# ULTERIORI INIZIATIVE ASSUNTE DALL'UE

19

- Il 9 aprile 2020 la Commissione ha proposto di ampliare ulteriormente il campo di applicazione del Quadro temporaneo per dare agli Stati membri la possibilità di varare misure di **ricapitalizzazione per le imprese in difficoltà**.
- Per quanto riguarda **l'Italia**, la Commissione europea: il 22 marzo ha approvato un **regime di aiuti per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici**, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza; il 25 marzo 2020 ha approvato la garanzia dello Stato a sostegno di una **moratoria dei debiti contratti presso le banche da parte delle piccole e medie imprese (PMI)** colpite dalla pandemia di coronavirus; il 14 aprile ha approvato: un regime di aiuti a **sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti** interessate dalla pandemia di coronavirus con l'obiettivo di aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti, garantendo in tal modo che possano portare avanti le loro attività; un regime di aiuti a sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus: l'Italia ha notificato alla Commissione una misura di garanzia per i nuovi prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio concessi dalle banche a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza del coronavirus. Attraverso gli enti finanziari, la statale SACE erogherà gli aiuti alle imprese colpite da tale emergenza.
- Inoltre, il 1° aprile 2020 la Commissione europea ha pubblicato degli orientamenti su come gli acquirenti pubblici degli Stati membri possono utilizzare la flessibilità offerta dal quadro dell'UE in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza causata dalla pandemia di coronavirus per soddisfare rapidamente bisogni urgenti, quali l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, farmaci e ventilatori.

# USO DEL BILANCIO DELL'UE

20

- L'Eurogruppo ha accolto con favore le proposte della Commissione europea di sfruttare le esistenti risorse di bilancio dell'UE per combattere la crisi.
- Il 13 marzo 2020 la Commissione europea ha lanciato **l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) che si compone di due misure principali:**
  - 1. USO DEI FONDI STRUTTURALI:** è stato approvato il regolamento che modifica alcune norme applicabili ai Fondi strutturali e di investimenti europei per mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19. Gli Stati membri avranno accesso a **37 miliardi di euro** di fondi di coesione per rafforzare i sistemi sanitari e sostenere piccole e medie imprese, regimi di lavoro a breve termine e servizi di prossimità: circa **8 miliardi** proverranno dai prefinanziamenti ricevuti dagli Stati membri ma non spesi nel 2019; anziché riversarli nel bilancio dell'UE, gli Stati membri potranno spenderli per attenuare le conseguenze della pandemia; circa **29 miliardi** saranno erogati in anticipo a titolo di dotazioni dovute in una fase successiva dell'anno. Il **FESR** potrà sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica; inoltre, al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione comprenderà gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari, mentre il **FEAMP** potrà sostenere i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori.

# USO DEL BILANCIO DELL'UE

21

- Gli Stati membri disporranno, altresì, di una maggiore flessibilità per effettuare trasferimenti tra i programmi della politica di coesione. **L'Italia avrebbe 853 milioni di euro di liquidità**, corrispondenti alle quote di prefinanziamento 2020 da rimborsare a cui la Commissione rinuncerebbe. Inoltre, a questa cifra si aggiungono altri 1,46 miliardi di fondi relativi al 2020, per un totale di 2,3 miliardi di euro sui 37 totali.
- 2. USO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UE:** stato approvato il regolamento che estende l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE, al fine di includervi le emergenze di sanità pubblica, in aggiunta alle catastrofi naturali. È disponibile per il 2020 un importo massimo di 800 milioni di euro.

# FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO UE E SOSTEGNO DI EMERGENZA

22

- L'Eurogruppo ha accolto con favore le proposte della Commissione europea in merito all'**ulteriore flessibilità temporanea nell'uso dei fondi dell'UE** e alla riattivazione dello Strumento per il sostegno di emergenza con una dotazione di **2,7 miliardi** di euro provenienti dalle risorse di bilancio dell'UE. Il 2 aprile 2020 la Commissione europea ha lanciato l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (**CRII+**) nell'ambito della quale, oltre al citato Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) e a misure per utilizzare le risorse del Fondo di aiuti europei agli indigenti e di sostegno nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ha proposto:
  1. una **flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei** per mobilitare tutto il sostegno finanziario a titolo dei fondi della politica di coesione che non è stato utilizzato al fine di affrontare gli effetti negativi gravi che la crisi sanitaria ha sulle economie e sulle società dell'UE. In particolare, la Commissione europea propone di: offrire agli Stati membri, in via eccezionale e temporanea, la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% ai programmi della politica di coesione applicabile a tutte le spese dell'anno contabile compreso fra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021; generare ulteriore flessibilità per il trasferimento di risorse tra i fondi della politica di coesione e tra le categorie di regioni; esentare gli Stati membri dall'obbligo di rispettare i requisiti di concentrazione tematica, al fine di consentire che le risorse vengano reindirizzate verso i settori più colpiti dall'attuale crisi; rendere ammissibili in via eccezionale le spese per le operazioni completate o pienamente realizzate volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto della pandemia di coronavirus; consentire al Fondo europeo di sviluppo regionale di fornire sostegno alle imprese in difficoltà in queste specifiche circostanze in linea con la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato.

# FLESSIBILITÀ DEL BILANCIO UE E SOSTEGNO DI EMERGENZA

23

2. la **riattivazione dello Strumento per il sostegno di emergenza** con un bilancio di 2,7 miliardi di euro, con l'obiettivo di fornire assistenza agli Stati membri per finanziare le spese necessarie per affrontare la pandemia di Covid-19 per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2022. Inoltre, la Commissione propone di potenziare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) dotandolo di un bilancio aggiuntivo di 300 milioni di euro in modo da agevolare la costituzione di maggiori scorte e il coordinamento della distribuzione di risorse essenziali in tutta l'Europa.
- Le misure dovrebbero entrare in vigore a breve, considerato che sono state approvate dal Parlamento europeo il 17 aprile 2020 e che il Consiglio europeo dovrebbe approvare formalmente la posizione del Parlamento nei prossimi giorni.